

OSSERVAZIONI DELL'ABI ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI IAS 32 E 39

SOMMARIO: 1. Premessa 2. - Osservazioni sulla ED IAS 39 - 2.1. Operazioni di copertura - 2.2. Ulteriori aspetti problematici - 3. Risposte alle domande ED IAS 39 - 4. Osservazioni sulla ED IAS 32 - 5. Risposte alle domande ED IAS 32

1. PREMESSA

Il documento predisposto dall'International Accounting Standards Board (IASB), sia nella versione originaria, sia in quella rivista ed ora allo stato di "*exposure draft*", presenta innovazioni di rilievo per tutte le società operanti in Italia, dove sinora sono stati applicati principi contabili nazionali per la redazione del bilancio.

Le innovazioni più significative sono collegate alla estensione della valutazione al "*fair value*" degli strumenti finanziari, in un impianto contabile quale è quello attuale italiano che prevede il criterio del costo ed il principio della prudenza come linee guida per la contabilizzazione e valutazione delle operazioni, anche di copertura ed ai criteri per determinare le previsioni di perdita sulle esposizioni creditizie non incluse tra quelle di dubbio realizzo.

Il principio prevede complessi tecnicismi applicativi che hanno, sia presso le banche e le società finanziarie, sia presso le imprese manifatturiere e commerciali, rilevanti impatti in termini non solo contabili ma anche, e soprattutto, dal punto di vista operativo, organizzativo ed informatico.

Ciò nonostante viene accolta con favore anche nel nostro Paese la volontà espressa da questo principio contabile di riordinare, razionalizzare e mettere chiarezza nei criteri contabili e valutativi delle attività e passività finanziarie.

Si ritiene però necessario formulare alcune perplessità in merito ad alcuni aspetti espressi dallo IAS 39 che, qualora rimanessero nella loro attuale impostazione, potrebbero incidere significativamente sulle attuali modalità di gestione dei rischi delle imprese e delle banche.

Poiché alcune di queste perplessità sono state espresse anche dall'EFRAG nella bozza di commenti pubblicata nel sito internet all'indirizzo www.efrag.org, nel prosieguo del documento le considerazioni verranno svolte partendo, laddove presenti, dai commenti predisposti dall'EFRAG.

2. OSSERVAZIONI SULLA ED IAS 39

2.1. Operazioni di copertura

Una delle problematiche più complesse che, come anticipato, comporta significativi impatti sulla operatività e sulle modalità di gestione dei rischi delle banche è quella che scaturisce dalle regole dettate in materia di "*hedge accounting*".

Criterio generale per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (par. 153, 158) (EFRAG-
appendice 1)

Il principio prevede che la valutazione dell'attività o passività coperta debba seguire la valutazione dello strumento di copertura. Ciò di fatto implica che attività e passività che se non coperte

verrebbero contabilizzate e valutate al costo, qualora venga posta in essere un'operazione di copertura, vengano valutate al "fair value".

Il principio IAS appare condivisibile nei limiti in cui lo stesso determina la rilevazione degli effetti valutativi delle coperture secondo criteri di simmetricità (ipotesi di "fair value hedge" in cui le valutazioni degli "hedge items" e degli "hedging instruments" si riflettono entrambe sul conto economico) non determinando effetti sulla volatilità dei risultati economici, ovvero limitandoli alle poste di patrimonio netto ("cash flow hedge").

Tale impostazione comporta peraltro, nelle ipotesi di "fair value hedge", la necessità di ricorrere a modifiche dei valori contabili anche di "assets" altrimenti valutati in base al criterio del costo e che solo in quanto designati quali elementi coperti assumerebbero valori di bilancio analoghi a quelli delle attività/passività di trading; in dette ipotesi la rappresentazione di bilancio risulterebbe pertanto incoerente rispetto alle finalità di detenzione/utilizzo delle attività/passività coperte. L'obbligo di valutare al "fair value" anche attività/passività originate dall'impresa introdurrebbe inoltre indesiderati effetti di scarsa confrontabilità dei bilanci connessi alle determinazioni necessariamente soggettive del "valore di mercato" di elementi che non hanno un mercato secondario, quali per esempio i crediti erogati dalle banche.

L'EFRAG propone di ribaltare questo principio in modo tale che i criteri di valutazione dello strumento di copertura si adeguino a quelli utilizzati per l'attività o la passività coperta.

L'accoglimento di tale impostazione alternativa comporterebbe, tra l'altro, l'inutilità di distinguere le ipotesi di "cash flow hedge" da quelle di "fair value hedge" in quanto, in ogni caso, per gli strumenti di copertura e gli strumenti coperti verrebbe adottato il medesimo criterio di valutazione.

Per le motivazioni indicate si ritiene non solo condivisibile ma necessaria la proposta dell'EFRAG. L'eliminazione della distinzione tra "cash flow hedge" e "fair value hedge" comporterebbe una semplificazione del principio contabile auspicato da più parti e consentirebbe una maggiore omogeneità di impostazioni contabili riducendo le opzioni consentite dallo IAS 39 attuale con analoghe ricadute sulla disclosure richiesta dallo IAS 32 che, a fronte di analoghe tipologie di rischi da coprire, analoghi "hedge items" ed analoghi "hedging instruments" consente di modificare gli effetti contabili delle coperture semplicemente attraverso una modifica della designazione del tipo di copertura messo in atto.

Valutazione degli strumenti di copertura (par. 153 e 158) (EFRAG-appendice 1)

Dopo aver esaminato il criterio generale per la contabilizzazione e valutazione delle operazioni di copertura, il documento dell'EFRAG analizza le modalità di contabilizzazione e valutazione degli strumenti di copertura previste dallo IAS 39.

Poiché la richiesta di invertire il processo di valutazione delle operazioni di copertura potrebbe portare a mantenere al costo gli strumenti derivati a copertura di attività o passività originate dall'impresa, nel documento dell'EFRAG si sostiene che si condivide la volontà espressa dallo IAS 39 di valutare tutti gli strumenti derivati, siano essi di copertura o meno, al "fair value". Per poter mantenere una necessaria coerenza valutativa nel conto economico, il risultato della valutazione deve essere imputato direttamente nel patrimonio netto.

Detta soluzione crea comunque una distorsione (anche se solo sul patrimonio netto) e quindi in linea di principio non sarebbe condivisibile. Tuttavia, poiché essa consente di mediare tra l'attuale soluzione dello IAS 39 e la richiesta di invertire il criterio generale di contabilizzazione delle operazioni di copertura (consentendo così di mantenere al costo le attività e passività originate

dall'impresa e coperte), si può considerare la soluzione proposta come il “male minore” e quindi condividerla.

Inoltre, poiché questa modalità di contabilizzazione creerebbe delle distorsioni, incrementando la volatilità del patrimonio netto, la si ritiene accettabile solo se vengono previste voci contabili specifiche (come tra l'altro richiesto dallo IAS n. 1 con riferimento al prospetto dei movimenti di patrimonio netto) per poter mantenere separate le variazioni di patrimonio netto generate da queste valutazioni sia ai fini dell'informativa di bilancio sia per la determinazione del patrimonio di vigilanza e per il calcolo dei “ratios” patrimoniali.

Strumenti di copertura non derivati (par. 122) (EFRAG-appendice 1)

Il principio non consente di qualificare come strumento di copertura un'attività o una passività non derivata, se non per la copertura del rischio di cambio. Il motivo addotto è il fatto che la possibilità di valutare al costo ammortizzato attività e passività non derivate porterebbe a incoerenze di valutazione nell'ambito dell'“*hedge accounting*”.

L'EFRAG giudica immotivata tale esclusione.

Non si ravvisano difformità valutative conseguenti all'utilizzo dei principi valutativi emanati dallo IASB agli elementi dell'attivo e del passivo funzionalmente collegati e non designati nell'ambito di un rapporto di copertura (es. raccolta effettuata per finanziare crediti originati dall'impresa); ciò potrebbe verificarsi solo nelle ipotesi, peraltro abbastanza improbabili, in cui un'attività o passività di un determinato comparto (trading, disponibili per la vendita, originate dall'impresa e detenute sino alla scadenza) venga posta a copertura di attività o passività classificate in altri comparti.

Tuttavia, qualora venisse accolta la proposta EFRAG di invertire il criterio di contabilizzazione dell'“*hedge accounting*” (cioè l'elemento coperto “guida” la contabilizzazione della copertura), la possibilità di considerare come strumento di copertura un'attività o passività non derivata risulterebbe in ogni caso irrilevante ai fini della valutazione e della contabilizzazione. Infatti, l'attività o passività non derivata considerata di copertura non modificherebbe il proprio criterio di contabilizzazione rispetto ad una situazione in cui non viene classificata nell'ambito dell'“*hedge accounting*”, considerato che risulta improbabile classificare un'attività o passività di trading come strumento a copertura di un'attività o passività non di trading.

Si ritiene pertanto che l'osservazione EFRAG sull'argomento non risulti di particolare interesse. Al contrario, si rileva che tale proposta, qualora accettata dallo IASB, potrebbe anche condurre a risultati non voluti e comunque contrari al principio della simmetria delle valutazioni nell'ipotesi sopra indicate: es. designazione di passività finanziarie a copertura di attività disponibili per la vendita o di trading (in questa ipotesi risulterebbe necessario procedere ad una valutazione della passività al “*fair value*” con imputazione degli effetti rispettivamente nel patrimonio netto o in conto economico).

Attività mantenute sino alla scadenza (par. 127) (EFRAG-appendice 1)

Il principio stabilisce che il rischio di tasso relativo ad attività o passività mantenute sino alla scadenza non possa essere contabilmente coperto perché l'attività non è soggetta a cessione e conseguentemente sono irrilevanti i cambiamenti dei tassi di mercato.

L'EFRAG giudica tale esclusione non giustificabile.

Si condivide la posizione dell'EFRAG soprattutto in considerazione del fatto che questa limitazione può condurre a difformità di trattamento contabile non motivate con conseguenti distorsioni sul risultato economico: per esempio una posizione lunga a tasso variabile generata nel primo caso dall'acquisto di un titolo a tasso variabile e nell'altro caso da un titolo a tasso fisso con uno swap connesso per trasformarlo a tasso variabile, avrebbero un trattamento contabile diverso. Analoga ingiustificata difformità risulterebbe nel caso di crediti acquistati e di crediti originati dall'impresa: poiché i crediti acquistati classificati nel comparto "*held to maturity*" non possono essere coperti, si genera una difformità tra un credito originato dall'impresa (che può essere coperto e quindi contabilizzato secondo le regole dell' "*hedge accounting*") ed un credito acquistato (che non può essere coperto). Quest'ultimo problema emerge nei Paesi in cui, non esistendo un vero e proprio mercato per i crediti, un credito acquisito deve essere necessariamente classificato nella categoria "*held to maturity*" e non in quelle di trading o disponibili per la vendita.

Perfetta copertura (par. 147) (EFRAG-appendice 1)

Il principio evidenzia che in presenza di identici parametri (termini di durata, tassi, valuta, nozionale) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto è probabile affermare che si è in presenza di una copertura efficace.

Il documento dell'EFRAG ritiene opportuno, come viene esplicitato dal FAS 133, chiarire che in tali situazioni la copertura è perfetta, limitatamente al rischio di tasso, e che non occorrono ulteriori tests di efficacia ("*short cut method*").

Si concorda con la proposta dell'EFRAG.

Coperture di aggregati e non di singoli elementi (par. 133)

Dalla lettura del principio traspare una volontà di ricondurre a singoli elementi anche coperture di aggregati di attività o passività (le cosiddette macrocoperture).

In particolare il principio evidenzia che l'accertamento dell'efficacia delle operazioni di copertura, nel caso di aggregati o coperture di posizioni nette, non può avvenire comparando il risultato ottenuto sullo strumento di copertura con la posizione netta ma soltanto con i singoli elementi che la compongono.

Le attuali modalità di gestione dei rischi da parte delle banche fanno notevole uso di macrocoperture.

Il problema che si pone riguarda, dunque, la documentazione e la dimostrazione di efficacia per queste tipologie di coperture e gli interventi che si dovrebbero effettuare per rispettare le disposizioni dello IAS in materia di rilevazione contabile degli effetti delle coperture.

Attualmente le banche sono dotate di sistemi di "*Asset and Liability Management*" e di procedure di monitoraggio dei rischi che consentono di misurare anche nel caso di aggregati o di posizioni nette la parte del rischio coperta.

I dati di sintesi delle posizioni di rischio assunte dalla banca, tipicamente forniti dai sistemi di "*Asset and Liability Management*", sembrano essere sostanzialmente riconducibili al concetto di posizione netta richiamato dallo IAS 39. Tali dati di sintesi sono inoltre di regola supportati dalla possibilità di risalire alle singole operazioni, attive e passive che hanno contribuito ad originare i medesimi (si tratta di un'informazione aggiuntiva, sicuramente disponibile, anche se ciò può richiedere un notevole sforzo sotto il profilo informatico ed organizzativo).

Lo IAS 39, tuttavia, chiede qualcosa di più, prevedendo che sia individuato un legame tra la posizione netta sintetica ed una o più operazioni effettivamente stipulate dalla società, da designare quali “*hedged items*” e valutare al “*fair value*” al pari dello strumento di copertura. A questo proposito si può osservare che:

- la singola posizione netta può essere costituita da un notevole numero di operazioni;
- la singola operazione può contribuire solo in parte a comporre la singola posizione netta;
- la singola operazione può contribuire a comporre più posizioni nette (individuabili per fasce di scadenza);
- l’universo delle operazioni designabili quali “*hedged items*” è soggetto a sistematiche variazioni nel numero e nella qualità delle operazioni che lo compongono, essendo comunque frutto di una gestione necessariamente dinamica del rischio di tasso.

Nell’attuale impostazione dello IAS 39 sembra pertanto difficilmente percorribile la possibilità di effettuare coperture di aggregati di attività e/o passività. Infatti, ipotizzando una macrocopertura di crediti e debiti originati dalla società, ove non risultassero soddisfatte le condizioni previste dal par. 133, i derivati sarebbero valutati al “*fair value*” con interessamento del conto economico mentre le posizioni connesse (non qualificabili come elementi coperti) dovrebbero invece essere valutate al costo con un conseguente evidente squilibrio nel conto economico.

L’applicazione dell’ “*hedge accounting*” a livello di posizione netta sarebbe significativamente agevolata se venisse riconosciuta la possibilità di valutare al “*fair value*” direttamente la posizione netta sintetica, senza dovere risalire alle singole operazioni che la compongono, utilizzando i citati sistemi di “*Asset and Liability Management*” - qualora certificati dagli organi di controllo interni in sede di verifica del sistema di monitoraggio e gestione dei rischi - e fornendo eventualmente in bilancio un’appropriata *disclosure* sulle *policy* utilizzate.

Nel caso in cui venisse accolta la proposta dell’EFRAG di ribaltare il principio generale di contabilizzazione delle operazioni di copertura, riconoscendo prevalenza allo strumento coperto, gli strumenti di copertura di posizioni valutate al costo dovrebbero essere valutati al costo o, al limite, al “*fair value*” con imputazione al patrimonio netto. Per cui, una volta dimostrata la relazione di copertura, non si avrebbero effetti valutativi sul conto economico, al pari di quanto già oggi avviene.

Va, infine, rilevato che una posizione troppo rigida su questi concetti potrebbe indurre le banche a limitare le operazioni di copertura con conseguente aumento del profilo di rischio.

Internal deals (par. 126b)

Il principio sostiene che solo le transazioni con controparti esterne all’impresa possano essere considerate di copertura. Ciò comporta che gli effetti economici derivanti da transazioni interne effettuate con finalità di copertura tra diverse unità dell’impresa ovvero tra società del medesimo gruppo debbano essere cancellate rispettivamente dal bilancio individuale e dal bilancio consolidato.

La presenza di tale vincolo obbligherebbe la maggior parte delle banche italiane a modificare la propria organizzazione interna nella copertura di attività e passività, con conseguenti pesanti riflessi sotto il profilo economico. Infatti in molti casi l’attività di negoziazione con il mercato viene accentrata presso unità operative specializzate. Queste unità gestiscono, nell’ambito del proprio portafoglio, anche le posizioni assunte per soddisfare le esigenze di copertura dei rischi assunti da altre unità della banca non abilitate ad operare sul mercato. Le esigenze di quest’ultime vengono

soddisfatte attraverso compravendite interne (“*internal deals*”). Il comparto di trading normalmente gestisce la propria posizione “in monte”, a prescindere che essa provenga dall’attività di trading o da operazioni di copertura e, dunque, quest’ultime non necessariamente vengono replicate in modo speculare sul mercato. Queste modalità operative consentono all’unità di trading di presentarsi sui mercati come parte attiva e non passiva e quindi di ottenere condizioni più favorevoli.

Pertanto nella attuale situazione organizzativa di molte banche le operazioni interne di copertura poste in essere dalle unità non abilitate ad operare sul mercato non vengono stornate in bilancio e vengono valutate coerentemente con le attività o passività coperte, mentre quelle poste in essere dall’unità di trading vengono valutate al “*fair value*”. A supporto di questa impostazione va rimarcato che gli “*internal deals*” diverrebbero in ogni caso contabili qualora l’unità di trading ritenesse opportuno mantenere nella propria posizione il contratto di copertura e soddisfacesse quest’ultima esigenza con un’operazione sul mercato e, allo stesso tempo, ricorresse per la propria posizione al mercato medesimo con una operazione di segno contrario. In sostanza si vuole sottolineare che una situazione in cui l’unità di trading vuole restare in posizione con riferimento alla transazione interna è perfettamente riproducibile mediante una via certamente più costosa.

Le stesse considerazioni possono essere fatte a livello di bilancio consolidato qualora l’unità abilitata a operare con il mercato fosse posta in un’entità giuridica diversa da quella che deve porre in essere l’operazione di copertura.

L’obbligo dell’eliminazione delle transazioni interne imporrebbe alle banche di effettuare contratti con il mercato per ogni singola necessità di copertura e costituirebbe un vincolo molto pesante nella gestione dei rischi.

Si suggerisce, pertanto, di consentire alle banche ed alle società finanziarie di poter mantenere in bilancio i contratti interni stipulati con finalità di copertura a condizione che i sistemi organizzativi e di controllo dell’azienda siano in grado di mantenere separata evidenza di tali transazioni e consentano di documentare che sono state effettuate a prezzi di mercato.

Efficacia della copertura (par.146)

Il principio contabile sostiene che “normalmente” una copertura è ritenuta altamente efficace quando gli scostamenti del “*fair value*” dell’elemento coperto e dello strumento di copertura rimangono in un *range* compreso tra l’80% ed il 125%.

Si ritiene che tali parametri non debbano essere considerati l’unico criterio di valutazione dell’efficacia della copertura.

Pur rilevando che la dizione letterale del par. 146 lascia intendere che la copertura sia ritenuta altamente efficace anche in altre circostanze, si ritiene comunque opportuna una migliore precisazione all’interno del principio contabile affinché questa modalità di stima dell’efficacia della copertura rappresenti solo una delle possibilità a disposizione dell’impresa per attestare l’efficacia della copertura e non un elemento vincolante.

2.2. Ulteriori aspetti problematici

Acquisto di titoli propri (par. 60)

Lo IAS 39 impone che i titoli di debito propri, analogamente alle azioni proprie, determinino un'estinzione della corrispondente raccolta ovvero dei componenti di patrimonio netto. Tale principio non tiene in considerazione le finalità per cui sono avvenuti gli acquisti e conseguentemente determina effetti non ragionevoli sulle rappresentazioni di bilancio, assimilando tutte le operazioni effettuate come se fossero finalizzate all'estinzione della raccolta o alla riduzione del capitale sociale. In ipotesi di acquisto di titoli obbligazionari o certificati di deposito propri, l'applicazione del principio comporta un'immediata iscrizione in conto economico del differenziale tra il costo di acquisto ed il valore di bilancio delle obbligazioni emesse (nel caso delle azioni proprie si determinerebbe invece una fittizia riduzione del capitale sociale, per l'importo nominale e delle riserve per il residuo).

Nella corrente operatività di intermediazione peraltro le banche sono solite intervenire nel mercato secondario dei titoli propri, sia in acquisto che in vendita; coerentemente con le finalità gestionali, i titoli propri acquistati vengono pertanto normalmente classificati nel portafoglio di trading e valutati conseguentemente, tenendo conto dell'andamento del mercato.

Il principio non chiarisce quale sia il trattamento contabile qualora i titoli o le azioni proprie acquistate venissero rivendute.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene necessario inserire nel principio contabile disposizioni differenziate in funzione delle finalità con cui sono effettuati gli acquisti di titoli e azioni proprie, eliminando la presunzione assoluta ora sostanzialmente esistente di considerare tali titoli/azioni quali attività detenute sino alla scadenza.

Ristrutturazione di debiti - effetto novativo (par. 64, 65A, 65B, 65C)

Le disposizioni dello IAS 39 comportano la necessità di considerare estinzioni di passività anche le ristrutturazioni del debito che attualmente non hanno effetto novativo.

In ipotesi di cambiamento delle condizioni originarie di un prestito (differimento scadenza, riduzione del tasso, ridefinizione del tasso, ecc), qualora le modifiche determinino una variazione del valore della passività di oltre il 10%, il principio prevede che la transazione debba essere rappresentata quale estinzione del debito originario e iscrizione di un nuovo prestito. Tale rappresentazione, in ipotesi di ristrutturazioni di debiti concesse a prenditori in stato di crisi, determinerebbe la necessità, per il creditore (la banca), di rilevare riprese di valore da incasso (i crediti si presumono già svalutati), a fronte dell'iscrizione di nuovi crediti da svalutare immediatamente dopo l'iscrizione. Ciò appare distorsivo sulla rappresentazione di bilancio e potrebbe inoltre comportare riflessi negativi di natura fiscale per le aziende, del tutto ingiustificati.

Si propone pertanto di inserire nei paragrafi citati una disposizione che limiti i criteri di rappresentazione suddetti alle sole ipotesi in cui dal punto di vista legale si determina una estinzione/novazione del rapporto originario.

Costi di transazione (par. 66)

L'attuale principio prevede che i costi di transazione (come per esempio le commissioni pagate a agenti, consulenti, brokers, dealers) siano considerati costi accessori delle attività/passività.

Al riguardo, anche in considerazione del fatto che tale iscrizione determinerebbe una successiva iscrizione di costi in conto economico quali effetti o di valutazioni al "fair value" o di "impairments" (tali costi non sono infatti recuperabili dagli emittenti/debitori, né rilevano ai fini del

“*fair value*”), si propone di lasciare ai redattori del bilancio l’opzione di iscrivere da subito tali costi a conto economico in base alla natura degli stessi.

Impossibilità di qualificare “*held to maturity*” gli *strategic investments* (par. 10 e par. 80)

Le disposizioni dello IAS 39 comportano nella sostanza (par. 10) l’obbligo di qualificare quali disponibili per la vendita tutti gli investimenti in azioni che pur essendo strategici non sono relativi a società controllate, collegate o joint ventures.

Tale circostanza determina che:

- le azioni quotate siano valutate al “*fair value*” con contropartita nel patrimonio netto;
- le azioni non quotate o per le quali non sia determinabile un “*fair value*” attendibile siano valutate al costo.

La valutazione al “*fair value*” (ossia al prezzo di mercato se il titolo è quotato) non è sempre adatta per questo tipo di investimenti, soprattutto laddove il mercato può essere illiquido nell’assorbire ordini di una certa rilevanza, ovvero quando la loro negoziazione viene trattata a premio

Inoltre si possono creare problemi relativamente ai limiti complessivi, di concentrazione e di separatezza imposti dai singoli regulators. Pertanto, tenuto conto delle distorsioni nella rappresentazione di bilancio che si determinano in applicazione dei principi IAS, si propone di comprendere nell’ambito della categoria degli “*held to maturity*” anche gli strumenti di “*equity*” per i quali vi sia l’intento di mantenimento durevole in portafoglio.

Si ritiene inoltre opportuno che lo IAS 39 definisca meglio il concetto di “*strategic investment*” non limitandosi al riferimento allo IAS 28 e 31, ma allargandolo a tutti gli investimenti cosiddetti durevoli, che – nell’attuale bilancio – sono ricompresi nella voce Partecipazioni.

3. RISPOSTE ALLE DOMANDE ED IAS 39:

Domanda n. 1

Si concorda con la risposta fornita dall’EFRAG.

Domanda n. 2

La problematica inerente le modalità ed il momento nel quale un’attività finanziaria può essere cancellata da bilancio in seguito alla cessione della proprietà e dei connessi rischi è certamente delicata perché in molte occasioni ad un contratto di cessione sono connesse altre transazioni che di fatto fanno ritenere i rischi legati all’attività ceduta ancora in carico al cedente.

Tuttavia, la proposta presentata nelle modifiche allo IAS 39 di utilizzare l’approccio del “*continuing involvement*” per stabilire se un’attività finanziaria, per effetto di un contratto di cessione, debba essere effettivamente stornata non sembra riflettere in modo chiaro in bilancio la reale situazione. In particolare risulta difficile nell’ambito del bilancio e della relativa informativa chiarire e collegare un’attività che formalmente è stata ceduta per effetto di un contratto ma che non può essere stornata (per effetto di un “*continuing involvement*”) e la relativa passività che deve essere iscritta. Inoltre, vi possono essere situazioni nelle quali non è chiaro capire se, secondo l’attuale impostazione dello IAS 39, è da ritenere che permanga un “*continuing involvement*” o meno. E’ il caso, per fare un

esempio, delle operazioni di cartolarizzazione poste in essere da banche nelle quali il cedente concede al cessionario (“*special purpose entity*”) una linea di credito, a volte garantita da pegno su titoli, che ha il solo scopo di fornire al cessionario che ha emesso i titoli la liquidità per far fronte alle momentanee deficienze di cassa dovute ad un non perfetto equilibrio finanziario tra gli incassi dei crediti ed i pagamenti agli investitori.

Va rilevato, inoltre, che l’approccio ora previsto sembra presentare un’incoerenza tra i criteri stabiliti per la rilevazione iniziale, dove sostanzialmente si fa riferimento a termini formali quali quelli legali e contrattuali, e quelli stabiliti per la cancellazione, dove invece vengono presi in considerazione in modo estremamente stringente aspetti di sostanza. Ciò crea di fatto una discontinuità tra lo storno di un’attività presso il cedente e la rilevazione iniziale della stessa attività presso l’acquirente.

Più chiaramente rappresentativo della situazione risulterebbe lo storno in ogni caso dell’attività ceduta e la contestuale rilevazione e successiva misurazione, nell’ambito delle passività, del solo rischio rimasto in carico al venditore.

Altre perplessità riguardano quanto previsto dal paragrafo 47 che prevede, in caso di trasferimento parziale, che l’attività trasferita venga ripartita tra la componente da stralciare e quella da mantenere in bilancio sulla base del “*fair value*” alla data del trasferimento. In queste situazioni non è chiaro se il prezzo di cessione può essere utilizzato per la determinazione del “*fair value*” e non vengono fornite indicazioni sulle modalità di rilevazione delle valutazioni successive.

Allo stesso modo risulta di difficile comprensione il paragrafo 43 laddove viene preso in considerazione il caso in cui il cedente mantiene il *servicing* dell’attività finanziaria ceduta remunerato con un compenso ritenuto inferiore o superiore a quanto necessario per compensare l’attività svolta. Non è chiaro, in queste situazioni, quale deve essere il riferimento per stabilire se il compenso è da ritenere inferiore o superiore. Inoltre, qualora il cedente abbia trasferito tutti i diritti relativi all’attività trasferita, percependo il compenso per il *servicing* da parte del cessionario, occorrerebbe chiarire se il valore di iscrizione nell’attivo o nel passivo del “*fair value*” dell’attività di *servicing* debba essere al netto o meno del compenso da percepire (se l’intento della disposizione è quello di evidenziare il minore o maggiore valore dell’attività svolta rispetto ad un compenso ritenuto congruo, si dovrebbe rappresentare la sola differenza non percepibile, tra le passività, o percepibile in più, tra le attività; di conseguenza, se il compenso è invece ritenuto sufficiente per lo svolgimento dell’attività non si dovrebbe rappresentare nulla).

Fatte queste considerazioni ed espresse queste perplessità, si concorda con l’EFRAG sul fatto che l’approccio per la contabilizzazione della cancellazione di attività finanziarie non sia coerente con le definizioni di attività e passività esposte nel *framework*, conduca alla rilevazione di attività o passività fittizie in luogo della rilevazione di impegni o garanzie e che, pertanto, richieda ulteriori approfondimenti.

Domanda n. 3

La previsione del paragrafo 41 è senz’altro accettabile poiché consente la “*derecognition*” di quelle attività che pur rientrando nell’attivo delle “*special purpose entity*” sono destinati al pagamento degli investitori.

Sarebbe opportuno, comunque, specificare che, quando la gestione di tutte le liquidità rivenienti dall’attività e tutte le disposizioni di pagamento sono entrambe poste in essere da terzi soggetti indipendenti e che il cedente non partecipa, per espressa previsione contrattuale, ad alcun utile o

perdita derivante dalla gestione della stessa attività, la “*derecognition*” si riferisce all’attività nella sua interezza e comporta, comunque, la sua esclusione dal consolidamento di bilancio.

Domanda n. 4

Si concorda con la risposta fornita dall’EFRAG.

Domanda n. 5

Si ritiene che debbano essere forniti ulteriori dettagli in merito al concetto di “*active market*”, in quanto tale circostanza incide sulle metodologie di calcolo del “*fair value*”.

Dovrebbero inoltre essere chiaramente definite le disposizioni per le valutazioni di passività proprie: una valutazione al “*fair value*” delle stesse comporterebbe la rilevazione di utili in conto economico in presenza di un peggioramento nel rischio di credito dell’emittente.

Domanda n. 6

Si concorda con l’ipotesi di sottoporre a valutazione collettiva un’attività che, pur essendo già sottoposta in via primaria ad una valutazione individuale, non ha in tale fase riportato svalutazioni.

Tuttavia, con riferimento alla metodologia proposta, si ritiene più ragionevole basare le stime sui dati statistici riferiti all’esperienza passata rispetto all’utilizzo dei flussi di cassa attualizzati. L’utilizzo degli “*expected cash flows*” appare infatti una delle possibili metodologie adottabili; inoltre, vista la complessità operativa che questa comporta, sembra essere più opportuna per le posizioni valutate su base individuale piuttosto che per i gruppi di attività.

Sull’argomento, si auspica un allineamento tra le disposizioni dello IASB e quelle attese da parte del Comitato di Basilea in tema di riforma dell’Accordo sul Capitale sul medesimo argomento.

Al riguardo, risulta importante che nel caso di rilevanza ai fini di vigilanza dei modelli di “*credit risk management*”, qualora i citati modelli rispondano ai requisiti fissati dagli organi di vigilanza e siano certificati dagli organi del controllo interno, gli stessi possano essere utilizzati quali punti di riferimento anche per le valutazioni di bilancio.

Domanda n. 7

Il cambiamento introdotto dallo IASB preclude il riconoscimento in conto economico delle riprese di valore conseguenti alla valutazione di attività classificate come disponibili per la vendita, svalutate in precedenti esercizi e per cui siano venuti meno i motivi delle svalutazioni. Non si condivide tale modifica, in quanto è contraria ai principi di coerenza valutativa e contrasta con le disposizioni contenute negli altri principi contabili emanati dallo stesso IASB (IAS 2, IAS 8, IAS 16, IAS 38).

Non si comprendono, tra l’altro, le motivazioni che hanno indotto lo IASB a tale modifica che discrimina il trattamento contabile delle riprese di valore sugli strumenti di debito o di “*equity*” rispetto ai crediti originati dall’impresa.

Per le stesse motivazioni, si richiede anche la modifica del paragrafo 116, in modo che le riprese di valore delle azioni non quotate vengano iscritte nel conto economico qualora siano venuti meno i motivi di precedenti svalutazioni.

Domanda n. 8

Si concorda con la risposta dell'EFRAG.

La soluzione ottimale è quella di considerare l'elemento coperto (e quindi in questo caso l'impegno) come "guida" per la contabilizzazione dell' *hedge accounting*". In questa situazione l'impegno verrebbe valutato al *fair value*" solo nel caso venga contabilizzato nel comparto di trading o in quello disponibile per la vendita.

In alternativa, si propone di riconoscere al redattore del bilancio un'opzione sulla designazione di tale copertura quale *fair value hedge*", ovvero *cash flow hedge*".

Domanda n. 9

Riguardo alla problematica del *cash flow hedge*", si fa rinvio a quanto detto in precedenza (cfr. par. 2.1.).

Si concorda con la risposta dell'EFRAG. In effetti la copertura di una transazione futura, per esempio la copertura del rischio di cambio su un acquisto di beni futuro, ha l'obiettivo sostanziale di "cristallizzare" il prezzo con riferimento alla variabilità del cambio e pertanto appare più opportuno, dal punto di vista della rappresentazione di bilancio, rettificare il valore iniziale di contabilizzazione del bene acquisito dell'importo del guadagno o della perdita sull'operazione di copertura (che transitoriamente era stato imputato al patrimonio netto) perché questo è il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquisire il bene.

Il diverso trattamento contabile tra l'acquisto di un bene il cui rischio o i cui rischi sono stati coperti rispetto al caso in cui ciò non è avvenuto è giustificato dalla sostanza economica dell'operazione di copertura.

Infine, va rimarcato che il proposto criterio contabile risulta di più difficile gestione amministrativa.

Domanda n. 10

Non si concorda con l'impostazione del paragrafo 171B che impone l'obbligo di riscrivere in bilancio attività precedentemente stornate per le quali non sussistono i previsti requisiti per la *derecognition*". Al riguardo, si ritiene che le citate disposizioni debbano essere applicate soltanto alle transazioni perfezionate dopo la sua entrata in vigore, mentre le operazioni concluse in esercizi precedenti debbano mantenere il trattamento contabile previsto sulla base dei principi contabili in vigore in tali esercizi.

Si è, invece, favorevoli all'alternativa proposta dalla domanda dello IASB di inserire una *disclosure*" in bilancio con riferimento alle operazioni perfezionate in esercizi precedenti che hanno originato storni ora non più possibili. Dovrebbe peraltro essere precisato che la *disclosure*" sia limitata ai soli esercizi comparati nel bilancio.

4. OSSERVAZIONI SULLA ED IAS 32

In generale, dall'analisi svolta, risulta che molti aspetti relativi alla disclosure siano stati affrontati in altri documenti emanati, o in corso di emanazione, da parte di organismi internazionali.

Pertanto, al fine di garantire una adeguata e reale trasparenza informativa ai lettori del bilancio e per non rendere l'attività dei redattori eccessivamente onerosa, si auspica che la versione definitiva dello IAS 32 adotti terminologie e concetti analoghi e conformi a quanto già disposto nel corso degli ultimi anni dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (ad esempio per quanto attiene le classificazioni di rischio di cui al par. 43, la suddivisione temporale per le informazioni attinenti al rischio di tasso, par. 64, e gli effetti degli *shock* di tasso, par.65).

Inoltre in relazione alle informazioni di tipo qualitativo e quantitativo richieste dalla ED IAS 32, sarebbe opportuno che venisse esplicitato con maggiore chiarezza, eventualmente anche attraverso informazioni di chiarificazione e applicative, le modalità che dovranno essere seguite dalle banche. A tale proposito si fa riferimento alle informazioni di dettaglio contenute nei paragrafi 47 a) e 49 ed all'eventuale scelta alternativa tra informazioni puntuali e informazioni di carattere mirato desunte da sistemi avanzati di gestione e controllo del rischio (VAR, *Shift analysis*).

5. RISPOSTE ALLE DOMANDE ED IAS 32:

Domanda n. 1

L'ED IAS 32 precisa, nel paragrafo 19, che la classificazione di uno strumento finanziario deve essere effettuata sulla base di una valutazione del suo contenuto sostanziale aggiungendo al testo originario che tale valutazione deve essere effettuata senza tenere conto delle probabili modalità di liquidazione.

Lo IASB chiede l'approvazione dell'introduzione di questo concetto e degli effetti, in termini di coerenza, che tale modifica genera sui paragrafi 22 e 22A.

Nella sua risposta, l'EFRAG non si dice d'accordo sulla modifica apportata al paragrafo 19 criticando inoltre anche le modifiche apportate ai paragrafi 22 e 22A.

Si concorda con le critiche mosse dall'EFRAG alle modifiche apportate ai paragrafi 19, 22 e 22.

Domanda n. 2

La modifica introdotta nella ED IAS 32 ha eliminato l'opzione che esisteva nel paragrafo 28 circa la valutazione degli strumenti finanziari composti, contemplando un unico criterio di valutazione.

Nei suoi commenti, l'EFRAG ha condiviso la modifica apportata inserendo inoltre un commento al paragrafo 17, ancorché non formalmente richiesto nella domanda n. 2.

Si condivide nella sostanza il commento EFRAG sollevando come criticità la volatilità che tale approccio valutativo determinerà nella consistenza del patrimonio netto alla luce dell'attuale profilo di vigilanza regolamentare. Il rilievo mosso non pregiudica il giudizio espresso sulla modifica introdotta, ma vuole sottolineare la necessità da parte dei *Regulators* di esaminare tempestivamente gli effetti dell'introduzione di tale metodo valutativo.

Relativamente al commento sul paragrafo 17, si condivide la posizione EFRAG sottolineando l'opportunità, data la specificità dell'argomento trattato, di integrare il commento con la richiesta di inserire degli esempi esplicativi nel paragrafo 17.

Domanda n. 3

Si è favorevoli alla introduzione di una *guidance* (paragrafi dal 29 C al 29 G) sulla classificazione dei contratti derivati aventi per oggetto azioni proprie.

Domanda n. 4

Si condivide l'adozione di un unico documento, a condizione che sia salvaguardato il grado di comprensione ed a patto che ciò comporti una tempistica coerente con l'esigenza di avere un quadro regolamentare definito con largo anticipo rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2005.

In particolare, si ritiene che, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, debbano essere presentati in materia organica e coerente i principi guida in ordine alle tematiche della *recognition/derecognition, measurement e disclosure*.